



Roma, 3 febbraio 2022

Sindaco del Comune di Messina

Dr. Cateno De Luca

ufficiogabinetto@comune.messina.it

P.E.C. segreteria generale@pec.comune.messina.it

Ass. Massimiliano Minutoli

Delega Assessoriale alla dimora per animali

massimiliano.minutoli@comune.messina.it

Dipartimento Strutturale di Prevenzione Veterinario Comune di Messina

veterinario.dipartimento@asp.messina.it

P.E.C. dipartimento.veterinario@pec.asp.messina.it

e p.c.

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Messina

prefettura.messina@interno.it

P.E.C. protocollo.prefme@pec.interno.it

OGGETTO: Aggiudicazione n. 11923 del 30 dicembre 2021 del bando di gara per la gestione dei cani del Comune di Messina al Rifugio Canino Il Parco srl, con sede in Taurianova, come secondo aggiudicatario e conseguente spostamento dei cani eccedenti i 320 ospitati presso il canile Millemusi presso tale struttura.

LAV Lega Anti Vivisezione Onlus, Ente morale riconosciuto dal Ministero dell'Interno con Decreto del 19.05.1998, Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta con Decreto del Ministero dell'Ambiente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2007, **primo Ente animalista riconosciuto con Decreto del Ministero della Salute ex art. 7 (Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni) Legge n. 189 del 2004 con finalità di tutela degli interessi lesi dai reati contro gli animali**, ed i cui scopi sociali sono rivolti, come da statuto, alla tutela ed alla protezione degli animali, con la finalità tra l'altro di "battersi contro ogni forma di sfruttamento e violenza sugli animali umani e non umani, sull'ambiente per il rispetto del diritto alla vita di ogni essere vivente", con sede legale in Roma alla via Regina Margherita n. 177, in persona del Presidente Nazionale e legale rapp.te p.t., sig. Felicetti Gianluca,

Lega Nazionale Per La Difesa del Cane, Ente Giuridico ex DPR 922/64, iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ex L. 383/2000, con sede in Milano alla via A. Wildt n. 19/5, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore sig.ra Piera Rosati

Ente Nazionale Protezione Animali ENPA ONLUS, con sede in Roma Via Attilio Regolo 27, istituita con Legge n. 612/1938 modificata con Legge n. 303/1954 e con D.P.R. del 31.03.1979, individuata quale Associazione perseguente finalità ambientale ai sensi dagli artt. 13 e 18 delle legge 8 luglio 1986 n.349, mediante decreto del Ministero dell'Ambiente 7 luglio 2004, c.f. 80116050586, in persona del Presidente Nazionale e legale rapp.te p.t., sig.ra Carla Rocchi

IN FATTO

Premesso che,

➤ Le scriventi associazioni hanno appreso che il secondo aggiudicatario del bando di gara per la gestione dei cani del Comune di Messina è il Rifugio Canino Il Parco srl, con sede in Taurianova C.da Pegara loc. Cuccumello snc, C.A.P. 89029 Codice Fiscale e P. IVA 11155620013, per l'importo unitario pari a 3,03 € per cane e per giorno (per un anno), per il numero cani che eccedono i 320, come indicati nei documenti di gara e comunque secondo il numero di cani effettivi che si registreranno nel corso del servizio, in conformità all'offerta tecnica dell'operatore ed ai documenti di gara; per un importo

massimo di € 190.763,60/anno oltre IVA al 22% e comunque in ragione dell'effettivo numero di cani ospitati;

- L'aggiudicazione della gara sopra menzionata diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti da parte del RUP, ai sensi dell'art. 32 – comma 7 – del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- Ai sensi del DECRETO PRESIDENZIALE 12 gennaio 2007, n. 7 Regolamento esecutivo dell'Art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 «Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo» , i rifugi per il ricovero per cani e gatti possono avere una capacità massima di 400 esemplari, mentre per i rifugi della Regione Calabria non è fissata una capienza massima se non in base alla loro dimensione;
- Il DECRETO 28 dicembre 2018 “Linee guida per il contrasto e la prevenzione nella Regione siciliana del fenomeno del randagismo.” richiama i Comuni alla necessità di adottare linee di comportamento nei capitolati delle gare d'appalto inserendo previsioni tese a promuovere le adozioni privilegiando la funzione di rifugio a luogo dove si fa preparazione dei cani e riabilitazione in funzione del quanto più rapido inserimento in famiglia. A tal fine il citato Decreto “I capitolati devono, quindi, dire a chi a chi intende gestire un rifugio che è necessaria la presenza di educatori cinofili, veterinari comportamentalisti e operatori adeguatamente formati. Figure, in sintesi, che diano la certezza che nel rifugio si lavora per le adozioni. A questo punto il contratto si perfeziona se il rifugio offre un front office, il turn over dei cani, adozioni consapevoli, controllo sulle adozioni, etc.”
- La giurisprudenza amministrativa si è più volte pronunciata sostenendo l'illegittimità dei trasferimenti dei cani fuori dal territorio regionale. Tra tutte sentenza del TAR Toscana 1748/2012 RG1048/2009, la quale respinge il ricorso del gestore di un canile di Crotone contro il comune di Grosseto, che non gli aveva aggiudicato la gara d'appalto sostenendo: “ndr..... Al di là del dato letterale appare poi illogico ed irrazionale ipotizzare che sia possibile utilizzare un canile in Crotone per custodire animali catturati in Grosseto, peraltro sottoponendo gli animali stessi a disagi e sofferenze per i trasferimenti che non paiono compatibili con il concetto di “cura” proprio del servizio, secondo la stessa legge di gara”.

CONSIDERATO CHE

➤ Le strutture di accoglienza fuori Regione alle quali sono destinati i cani che fanno capo al comune di Messina dovrebbero avere gli stessi standard qualitativi e gestionali previsti dalla normativa siciliana a tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo, mentre si evidenziano differenze che rendono la normativa vigente nella Regione Calabria peggiorativa rispetto a quella vigente nella Regione Sicilia. Non è infatti prevista una capienza massima per i canili calabresi se non in funzione della loro stessa dimensione. Da una verifica dell'anagrafe canina della Regione Calabria risulta che il Rifugio Canino Il Parco srl ospiti 477 cani a fronte di una capienza massima di 800 cani;

➤ Le strutture che ospitano un numero così elevato di cani molto difficilmente possono garantire il benessere psico-fisico dei soggetti ospitati e promuoverne l'adozione con conseguente risparmio per il Comune appaltante. Si vengono infatti a verificare diverse condizioni avverse ai bisogni etologici del cane:

- Inquinamento acustico;
- Impossibilità di soddisfacimento del bisogno quotidiano di sgambamento, esplorazione e socializzazione di ogni singolo individuo;
- Stress;
- Impossibilità di impostare corretti programmi per l'inserimento in famiglia.

➤ Lo spostamento di cani, soprattutto anziani, dalle strutture nelle quali sono ospitati da tempo, sottoponendoli ad un lungo viaggio, causa la perdita dei riferimenti di un ambiente ormai familiare e dei legami sociali instaurati a livello intraspecifico (con altri cani) e interspecifico (con il personale del canile e i volontari che ne prendevano cura) e rappresenta una forte trauma e disorientamento. Vengono altresì sottoposti a stress anche i cani accalappiati sul territorio e sottoposti al lungo trasferimento per raggiungere la Calabria. Tale stress può portare anche al mancato adattamento, che si può manifestare con comportamenti di paura, aggressività o apatia.

Affinché i cani non trascorrono la loro intera vita ospitati all'interno del canile, facendo venire meno lo scopo di una corretta gestione del randagismo e rappresentando un costo costante per il Comune, è necessario che vengano messe in atto politiche di promozione delle adozioni, anche in collaborazione con le associazioni di protezione animali del territorio. La distanza geografica rappresenta un oggettivo impedimento al monitoraggio e controllo effettivo sia dell'attuazione, che dell'efficacia di queste politiche e renderebbe, altresì, più onerosi i controlli sugli animali da parte degli incaricati del Comune

di Messina, con maggiore aggravio per la spesa pubblica, fattore che pregiudica anche il parametro del risparmio assunto nella scelta della struttura.

➤ Non può non rilevarsi come le ragioni dedotte di cui si è avuta notizia, sono spiegate unicamente dalla maggior economicità del servizio di gestione rispetto alla struttura in cui sarebbero detenuti i cani, senza alcuna garanzia e previsione sulla tutela del benessere degli stessi, in aperta violazione con i principi generali del diritto e con i criteri stabiliti dalla circolare del Ministro della Salute del 5 ottobre 2001, n. 10, che recita *“in sostanza l'economicità deve essere riferita non solamente a chi garantisce i minori costi di gestione dei canili ma soprattutto a chi garantisce anche il benessere degli animali. Il benessere animale dei cani randagi riguarda sia le loro condizioni di vita nelle strutture che li ospitano che le attività dirette al loro affidamento e al relativo controllo”*. Del resto tale Circolare altro non è che un'esplicazione in linea generale, in merito ai contratti pubblici, del fatto che il principio di economicità va subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile (Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006).

Tutto ciò premesso e spiegato, in fatto ed in diritto, visto il caso di specie, nonché le stesse disposizioni del Legislatore e del Ministero della Salute in merito alla gestione dei cani nei canili, le associazioni scriventi

chiedono

- In via principale, che questo spettabile Ufficio provveda, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/1990, a dichiarare la nullità e alla revoca del provvedimento per quanto riguarda l'aggiudicazione del Rifugio Canino Il Parco srl o quanto meno, sussistendo le ragioni di interesse pubblico, provvedere all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria;
- In via subordinata che venga previsto un sopralluogo urgente presso il Rifugio Canino Il Parco srl al fine di verificare la struttura, le condizioni di detenzione dei cani, il rispetto della normativa vigente, che prevede anche la presenza di volontari delle Associazioni animaliste, la presenza di educatori cinofili, programmi di attività volti alla sponsorizzazione delle

adozioni e che venga acquisito il numero degli animali adottati nel corso del 2020 e del 2021 e quello degli animali deceduti e di subordinare il trasferimento dei cani alle risultanze al buon esito del sopralluogo nonché a una positiva valutazione delle informazioni acquisite.


- Che il Sindaco si renda disponibile ad un tavolo di confronto con le associazioni scriventi al fine di individuare politiche di gestione degli animali liberi sul territorio e dei relativi ricoveri con l'obiettivo di ridurre il numero di cani e gatti vaganti sul territorio, le politiche di reimmissione sul territorio, i controlli sugli animali fuori regione, nonché sul rafforzamento di campagne di sensibilizzazione e informazione su una corretta convivenza con gli animali familiari e di promozione delle adozioni nei rifugi.

Distinti saluti




Il Presidente LAV

Gianluca Felicetti



Il presidente LNDC

Piera Rosati



Il presidente ENPA

Carla Rocchi